

La natura delle asserzioni di bilancio

Questo capitolo è dedicato all'approfondimento delle cd. “**asserzioni**” di bilancio che rappresentano un tassello fondamentale per svolgere in modo efficace ed efficiente la attività di revisione.

Le asserzioni sono trattate nell'ambito del Principio di revisione n. 500 – *Gli elementi probativi della revisione* in quanto rappresentano un modo efficace per acquisire quegli elementi probativi che meglio rispondono all'obiettivo che ci si è prefissati.

Ma cosa si intende esattamente per “asserzioni” di bilancio?

Come abbiamo già avuto modo di vedere, in sede di predisposizione del bilancio la direzione della società “attesta” tutta una serie di dati e informazioni dei quali si prende la responsabilità¹.

Nell'attestare che il bilancio è stato redatto in accordo con il quadro normativo di riferimento e quindi fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e del risultato economico, la direzione, implicitamente o esplicitamente, formula quindi delle “asserzioni” con riguardo al riconoscimento, alla misurazione, alla presentazione ed alla informativa dei vari elementi del bilancio e della relativa informativa.

Se infatti pensiamo a come è costituito un bilancio, ci accorgiamo subito che gli amministratori nel redigerlo hanno – di fatto – formulato una serie di affermazioni, dichiarazioni e attestazioni a corredo e a supporto dei dati quantitativi di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Ad esempio, tutte le norme che disciplinano la predisposizione del bilancio, indipendentemente dai principi contabili adottati, prevedono sempre in nota integrativa una specifica parte che tratta le cd. “politiche contabili” che include:

- i. un'esplicita dichiarazione di “conformità” del bilancio a determinati principi contabili. Ad esempio: *“Il bilancio d'esercizio è redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dalla Commissione Europea, con Regolamento (CE) n. 1606/2002”*. Questa, per l'appunto, è una dichiarazione della società sul fatto che il proprio bilancio, nel suo complesso, risponde a determinati principi contabili.
- ii. un'esplicita affermazione di “conformità” del bilancio a determinati criteri generali di redazione o “postulati di bilancio”, come ad esempio la neutralità, la prevalenza della sostanza sulla forma, la chiarezza, la prudenza, la comparabilità, la

¹ Gli amministratori della società sono, infatti, responsabili della corretta rappresentazione nel bilancio della natura e delle operazioni dell'impresa. La stessa relazione di revisione al paragrafo 1, subito dopo aver esplicitato l'oggetto della verifica, sottolinea quanto segue: “... La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della ABC SpA. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile”.

omogeneità e la competenza. Ad esempio: *“Il presente bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico del periodo. Esso trova corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchia integralmente le operazioni poste in essere nell’esercizio, ed è stato redatto nel rispetto dei postulati fondamentali di bilancio ed in particolare:*

- il principio della competenza: l’effetto degli eventi e operazioni è contabilizzato quando essi si verificano e non quando si manifestano i correlati incassi e pagamenti;*
- il principio della continuità aziendale: il bilancio è preparato nel presupposto della continuità operativa per il prossimo futuro;*
- il principio della rilevanza della sostanza economica delle operazioni rispetto alla forma”.*

Anche questa rappresenta una attestazione, una dichiarazione della società volta ad informare il lettore del bilancio circa la presenza di una serie di “tutele” volte a garantire la correttezza formale e sostanziale del bilancio nel suo complesso.

- iii. un’esplicita attestazione di “conformità” delle principali singole poste (o voci) di bilancio a determinati criteri di iscrizione, classificazione, valutazione ed eliminazione adottati determinati previsti dai principi contabili di riferimento.

Ad esempio: *“Si illustrano di seguito, per i principali aggregati patrimoniali ed economici, i criteri di iscrizione, classificazione, valutazione ed eliminazione adottati.*

CREDITI

• Criteri di iscrizione

Alla data di prima iscrizione i crediti sono rilevati al loro fair value, corrispondente di norma al corrispettivo da incassare.

• Criteri di classificazione

I crediti verso le banche, la clientela, e gli enti finanziari includono anche i crediti derivanti dall’attività caratteristica della SGR, ossia i crediti relativi alle commissioni di gestione dei fondi gestiti.

• Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo. Pertanto, il valore di bilancio dei crediti viene assoggettato alla verifica della sussistenza di eventuali perdite di valore che potrebbero conseguentemente determinare una riduzione del loro presumibile valore di realizzo.

• Criteri di cancellazione

I crediti sono cancellati allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa dell’attività finanziaria è estinto o quando sono stati trasferiti in maniera sostanziale tutti i rischi ed i benefici connessi alla detenzione di quella determinata attività”.

Questa, a differenza delle precedenti, rappresenta un’attestazione della società relativa ad una singola posta di bilancio; in altre parole, la società sta affermando, ad esempio, che i crediti sono stati valutati al loro valore di presumibile realizzo.

Vedremo che una delle “attestazioni” di bilancio su questa specifica voce riguarderà la “valutazione” (i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo) e, pertanto, il revisore dovrà concentrare i propri sforzi nel pianificare procedure di verifica finalizzate a

“confermare” o “confutare” la suddetta attestazione della direzione. In questo caso dovrà effettuare una procedura di validità come, ad esempio, la valutazione analitica delle singole pratiche di credito.

Abbiamo però detto che le “asserzioni” formulate dalla direzione aziendale possono essere “esplicite”, come quelle sopra rappresentate, o “implicite”.

Per capire cosa si intenda per “implicite” basti solo pensare a tutti i dati presenti nel bilancio, negli schemi di stato patrimoniale o di conto economico. Se nel bilancio si evidenziano “crediti verso clienti” per un ammontare pari a euro 1.000 ciò significa che “implicitamente” la società sta affermando (o “asserendo”) che questi crediti “esistono”.

Vedremo che un'altra delle “attestazioni” di bilancio su questa specifica voce riguarderà l’“esistenza” (i crediti verso quello specifico cliente esistono) e, pertanto, il revisore dovrà concentrare i propri sforzi nel pianificare procedure di verifica finalizzate a “confermare” o “confutare” la suddetta attestazione. In questo caso dovrà effettuare una procedura di validità come, ad esempio, l’invio di richiesta di conferma saldi ai clienti.

COSA SONO LE “ASSERZIONI”

Le “asserzioni” sono tutte quelle dichiarazioni che la direzione aziendale, implicitamente o esplicitamente, formula con riguardo al riconoscimento, alla misurazione, alla presentazione ed alla informativa dei vari elementi del bilancio e delle relativa informativa

ESISTENZA
MANIFESTAZIONE
COMPLETEZZA
ACCURATEZZA
COMPETENZA
VALUTAZIONE
DIRITTI E OBBLIGHI
CLASSIFICAZIONE